



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Venezia**

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da **Manassero Michele** (C.F. MNSMHL63E10L736C) nato il 10.05.1963 a Venezia e residente a Venezia in Via Nicolò Dal Cortivo n.109, con l'ausilio dell'OCC rag. Barbiero Cinzia, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Manassero versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

osservato, sul punto, che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento (risultando convivente con la madre) con il proprio reddito pari ad € 1.600,00 mensili e, al contempo, fare fronte a debiti per € 228.513,30;

rilevato che l'istante non possiede beni immobili né mobili registrati;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, e la liquidazione del patrimonio verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

**P.Q.M.**



**dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Manassero Michele (C.F. MNSMHL63E10L736C) nato il 10.05.1963 a Venezia;

**nomina** Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;

**nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la rag. Barbiero Cinzia;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna** ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

**dispone** che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**dispone** la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

**dispone** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**avvisa** che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche alla rag. Barbiero Cinzia.

Venezia, all'esito della camera di consiglio del 10/09/2025.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Anna Battaglia

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo

